

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA POPOLARE DI VICENZA 17.A EMISSIONE SUBORDINATO LOWER TIER II ZERO COUPON CON RIMBORSO SOPRA LA PARI 2011 - 2018"

ART. 1. NATURA DEI TITOLI E DENOMINAZIONE DEL PRESTITO

Il presente prestito, denominato "Banca Popolare di Vicenza 17.a Emissione Subordinato Lower Tier II zero coupon con rimborso sopra la pari 2011 - 2018" (il "Prestito Subordinato" o il "Prestito") è rappresentato da obbligazioni subordinate al portatore (le "Obbligazioni" e ciascuna l'"Obbligazione") emesse dalla Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. ("l'Emittente"), che prevedono il rimborso a scadenza del capitale, per un importo superiore al valore nominale ("Prezzo di Rimborso"), secondo quanto indicato nel presente Documento di Offerta.

ART. 2. VALORE NOMINALE DEL PRESTITO, NUMERO DEI TITOLI E VALORE DEI TAGLI

L'ammontare totale massimo (l''Ammontare Totale'') del Prestito è di euro 60.368.000 (sessanta milioni trecentosessantottomila), suddiviso in 60.368 (sessantamilatrecentosessantotto) Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) ciascuna, in taglio non frazionabile.

ART. 3 REGIME DI CIRCOLAZIONE

1

Le obbligazioni del Prestito Subordinato, rappresentate da titoli al portatore, saranno interamente ed esclusivamente ammesse al sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, il trasferimento delle obbligazioni del Prestito e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

ART. 4. DURATA

Il prestito ha una durata pari a 7 anni e decorre dalla data del 24 giugno 2011 (la "Data di Emissione" o la "Data di Godimento") al 24 giugno 2018 (la "Data di Scadenza").

ART. 5. CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Lower Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.2 della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ("Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche").

Ne consegue che, in caso di liquidazione dell'Emittente, il rimborso delle Obbligazioni avverrà:

- 1. solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni, inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o altre posizioni negoziali classificate, ai sensi della Circolare n. 263/2006, quali passività subordinate di livello (Tier III);
- 2. di pari passo tra loro rispetto a:



- a) altre passività subordinate di 2° livello;
- b) gli "strumenti ibridi di patrimonializzazione" (Upper Tier II) come definiti dalla Circolare n. 263/2006;
- c) altre posizioni debitorie dell'Emittente che non abbiano un grado di subordinazione superiore o inferiore rispetto alle Obbligazioni;
- 3. in ogni caso, con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente.

Pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati dell'Emittente e, in ogni caso, dopo i "prestiti subordinati di terzo livello", ma prima degli strumenti innovativi di capitale e delle azioni dell'Emittente. È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

ART. 6. PREZZO DI EMISSIONE E PREZZO DI RIMBORSO

Le Obbligazioni saranno emesse sotto la pari, per un valore inferiore al valore nominale di ciascuna Obbligazione al prezzo di Euro 637,15 pari al 63,715% ("Prezzo di Emissione"). Il Prezzo di Emissione, è stato determinato in data 6 maggio 2011 prendendo a riferimento il tasso Euribor a 3 mesi implicitamente espresso dalle quotazioni swap con scadenza 7 anni e maggiorato di uno spread pari a 500 punti base. Le Obbligazioni prevedono il rimborso a scadenza del capitale per un valore superiore al valore nominale di ciascuna obbligazioni al prezzo di Euro 1051,84 pari al 105,184% del valore nominale ("Prezzo di Rimborso").

ART. 7. MODALITÀ DI AMMORTAMENTO E RIMBORSO

Le Obbligazioni Subordinate *zero coupon* con rimborso sopra la pari saranno rimborsate in data 24 giugno 2018, in un'unica soluzione per un importo superiore al valore nominale, secondo quanto indicato nel presente Documento di Offerta. Dalla Data di Scadenza le Obbligazioni cessano di essere fruttifere. Non è previsto il rimborso anticipato.

ART. 8. GODIMENTO, TASSO, SCADENZA, MODALITÀ E TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni. In base al Prezzo di Emissione, il rendimento a scadenza, al lordo degli oneri fiscali di cui al successivo articolo 12, risulta del 7,4178% (6,6458% netto) ed è dato dalla differenza fra il Prezzo di Emissione ed il Prezzo di Rimborso. Tale differenza, che è liquidabile solo all'atto del rimborso, viene imputata "prorata temporis" secondo il regime di capitalizzazione composta giornaliera. Lo *spread* delle Obbligazioni tiene conto di una molteplicità di fattori tra cui della tipologia di Offerta che prevede l'emissione di Titolo in Scambio in favore dei possessori delle Polizze, del merito di credito dell'Offerente, del grado di subordinazione e dei vincoli di liquidità dei Titoli in Scambio.

ART. 9. QUOTAZIONE E NEGOZIAZIONE

L'Emittente non intende presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni in mercati regolamentati, italiani o esteri, né in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), né svolgerà attività di internalizzatore sistematico. Pertanto, l'investitore nell'elaborare la propria strategia finanziaria deve avere ben presente che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.



L'Emittente, tuttavia, si riserva la facoltà di riacquistare l'ammontare collocato delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio. I sottoscrittori potranno ottenere informazioni sui prezzi denaro, nonché vendere le Obbligazioni presso le filiali del Gruppo Banca Popolare di Vicenza. L'investitore che intendesse vendere le obbligazioni prima della loro naturale scadenza, potrebbe trovarsi nella difficoltà o nell'impossibilità di liquidare prontamente il suo investimento in considerazione del fatto che le richieste di vendita potrebbero non trovare un valido riscontro in tempi brevi e prevedibili. La formazione dei prezzi per le negoziazioni sul mercato secondario, in analogia a quanto applicato in fase di fissazione del prezzo sul mercato primario, sarà determinata attraverso un'attualizzazione del flusso di rimborso dell'Obbligazione sulla base della curva Interest Rate Swap (IRS) della zona euro aumentato di un premio al rischio che tenga conto dello spread al momento dell'emissione del titolo e delle variazioni intervenute rispetto al merito di credito dell'Emittente al momento della negoziazione. Si rinvia in proposito al paragrafo E.3 del presente Documento d'Offerta.

ART. 10. CASSE INCARICATE

Il pagamento della cedola e il rimborso delle Obbligazioni avverrà, senza deduzioni per spese, alla Data di Scadenza presso le casse di tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza, nonché di quelle da essa incaricate e presso la Monte Titoli S.p.A. per i titoli eventualmente amministrati dalla stessa

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni. Ai fini del presente regolamento per "giorno lavorativo bancario" si intende un qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.

3

ART. 11. GARANZIE

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

ART. 12. REGIME FISCALE

Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, si rende applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni del D.Lgs. 1° Aprile 1996 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 - riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi - e successive modifiche ed integrazioni

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni emesse in forza del presente prestito e/o i relativi interessi e proventi.

ART. 13. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL CAPITALE

Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.



ART. 14. COMUNICAZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.popolarevicenza.it.

ART. 15. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E FORO COMPETENTE

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni previste nel presente regolamento.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Obbligazionista e la Banca, in dipendenza del Prestito, del presente regolamento o delle obbligazioni, Foro competente sarà, a scelta della Banca, o quello della propria sede legale o quello previsto dal codice di procedura civile.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 18 del codice di procedura civile qualora l'obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo").

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, l'obbligazionista accetta la giurisdizione italiana.

ART. 16. NORME APPLICABILI

Il Prestito è emesso ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che, per quanto non previsto nel presente regolamento, lo disciplina unitamente, ove applicabili, alle norme del codice civile e a ogni altra legge a riguardo.

ART. 17. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

ART. 18. VARIE

E' consentito all'Emittente l'annullamento parziale del prestito, limitatamente alle Obbligazioni Subordinate riacquistate dall'Emittente stesso, non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del Periodo di Offerta. Ai sensi delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", tale riacquisto, se superiore al 10% del totale o comunque finalizzato all'annullamento delle Obbligazioni Subordinate, deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia. La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.